

**Alle Associazioni di Categoria della
Provincia di Pesaro e Urbino**

**Agli Ordini Professionali della Provincia
di Pesaro e Urbino**

Alle Imprese interessate
(mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale)

L O R O S E D I

Cat. 1/6568

Oggetto: Disposizioni e procedure per il commercio con l'estero: precisazioni in ordine alla precedente Circolare n. 3547 dell'11.2.2010.

Il recentissimo Decreto legislativo 23/2010 recante la riforma dell'ordinamento delle Camere di commercio ha esplicitamente previsto, all'art. 2 – comma 2 – lettera "1", la funzione di rilascio dei certificati di origine delle merci in capo agli uffici camerali. Quest'ultima attribuzione di funzioni certificative completa e rafforza il sistema di direttive da ultimo emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 75361 del 6.8.2009 e portate a Vs. conoscenza con nostra circolare in oggetto.

Orbene, trascorso un mese dalla applicazione delle predette disposizioni e tenuto conto della esigenza di assicurare la legalità della procedura certificativa unitamente alla celerità e snellezza del completamento delle pratiche a valere per l'estero, e valutate le osservazioni e gli utili contributi nel frattempo pervenuti dalle imprese e dalle loro associazioni, si ritiene di fornire, al riguardo, ulteriori chiarimenti e precisazioni su questioni sino ad oggi di maggior interesse:

1) Origine preferenziale e origine non preferenziale

Come noto, il certificato di origine è il documento, previsto dagli artt. 47 e segg. del regolamento CEE 2454/93, che attesta l'origine non preferenziale delle merci in esso riportate.

Le regole di **origine non preferenziale** sono funzionali all'applicazione di misure di politica commerciale, quali restrizioni quantitative, dazi antidumping, contingenti tariffari.

La disciplina dell'origine non preferenziale delle merci è contenuta nella sezione 1 del cap. 2 del regolamento CEE n. 2913/92 e nel cap. 1 del Titolo IV del regolamento CEE 2454/93.

Sono di origine non preferenziale di un paese le seguenti merci interamente ottenute in tale paese:

1. i prodotti minerali estratti in tale paese;
2. i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
3. gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
4. i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
5. i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
6. i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
7. le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, semprechè ,tali navi officina, siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
8. i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, semprechè tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
9. i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, semprechè siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
10. le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi acquisisce l'origine non preferenziale del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Il regolamento CEE 2452/93 fissa le regole di origine per alcuni prodotti; in particolare, nell'allegato 10 sono riportati i prodotti tessili e dell'abbigliamento, nell'allegato 11 una piccola parte di altri prodotti. In tutti gli altri casi, la regola di origine non preferenziale è individuabile facendo riferimento al catalogo di regole depositato dalla Comunità europea in sede di negoziati W.T.O.

L'**origine preferenziale** è invece riconosciuta ai prodotti che soddisfino particolari requisiti stabiliti da apposti accordi con il paese partner e consente normalmente di ottenere benefici daziari all'importazione.

Il tipo di preferenzialità non dipende dalla natura del bene ma dal regime commerciale di riferimento.

Le due tipologie di origine non sono rappresentative di diversi livelli di valore commerciale dei prodotti.

2) utilizzo della dichiarazioni sostitutive

In considerazione della complessità delle regole che disciplinano la determinazione dell'origine non preferenziale di un prodotto, le istruzioni diramate con la circolare 3547/2010 prevedono che la dichiarazione resa dal richiedente nella domanda di rilascio di certificato di origine, qualora le merci non siano dallo stesso fabbricate, debba essere accompagnata dalla dichiarazione del produttore della merce.

Tale disposizione, espressamente posta a tutela del richiedente, va interpretata nel senso che il certificato potrà essere emesso anche sulla base della sola dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente nell'ambito del modello di domanda, che individui in maniera precisa e certa il produttore delle merci oggetto del certificato ed il luogo di fabbricazione delle stesse (riportando non solo la nazione ma anche la località dove è ubicato lo stabilimento), secondo la dicitura riportata in allegato (all. 1).

In tal caso il richiedente potrà successivamente inviare, entro un mese dal rilascio del certificato, le dichiarazioni dei produttori a conferma di quanto dichiarato al fine anche di rendere meno onerosa l'attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese sulla base di quanto previsto dal d.p.r. n° 445/2000.

Nel caso le attività di verifica dovessero avere esito negativo l'ufficio darà corso agli adempimenti conseguenti..

Le dichiarazioni dei produttori aventi sede/stabilimento nel territorio italiano dovranno essere rese nella forma prevista dalla normativa nazionale e cioè mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando il modello allegato al n° 2), firmate da un soggetto legittimato sulla base dei poteri risultanti dal Registro delle Imprese, ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità munito di firma conforme a quella apposta sulla dichiarazione.

Le dichiarazioni dei produttori aventi sede in altri paesi della Comunità dovranno essere rese su carta intestata dell'impresa, secondo la dicitura riportata in allegato (all. 3), e sottoscritte da soggetto munito di idonei poteri di firma.

Per le merci non di origine comunitaria la documentazione giustificativa (certificati di origine, bolle doganali) andrà esibita in originale e l'ufficio ne tratterà solo una copia fotostatica per allegare alla pratica.

3) corsi di formazione per gli operatori del settore

Data l'oggettiva complessità della materia e la crescente importanza attribuita dalle norme e dai mercati alla certificazione di provenienza questa Camera, anche di intesa o in collaborazione con le Associazioni di categoria interessate, organizzerà a breve momenti formativi in materia di origine delle merci e, in particolare, sulle regole che stanno alla base delle attività di attribuzione dell'origine non preferenziale.

Pesaro, lì 26/03/2010

Il Segretario Generale
Dr. Fabrizio Schiavoni

(all. 1)

Le seguenti merci _____ sono state prodotte dall'impresa
_____ con sede in _____ nello
stabilimento sito in (*indicare nazione e località*) _____ con un
procedimento di fabbricazione idoneo a conferire l'origine non preferenziale (*indicare l'origine
conferita*) _____ delle stesse.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto _____ nato a _____
il residente in _____ Via _____ n. _____
in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore dell'impresa _____
_____ con sede in _____
via _____ n. _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

che le sottoindicate merci sono state prodotte da questa impresa nello stabilimento ubicato in (*indicare nazione e località*) _____ e che le stesse sono state fabbricate con un procedimento idoneo a conferire l'origine non preferenziale (*indicare l'origine conferita*) _____ sulla base delle regole previste dal codice doganale comunitario:

Dichiara altresì

- di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

Data _____

_____ firma (*)

(*) da apporre in presenza del dipendente addetto, a meno che non venga allegata fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Riservato Sportello C.C.I.A.A.
Il sottoscritto _____ dipendente della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino attesta che il Sig. _____ nato a _____ il _____ identificato mediante _____ numero _____ rilasciato da _____ il _____ ha firmato il presente documento in sua presenza.
Firma _____

Informazioni in tema di "privacy" (Dlgs 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. 196 del 30.6.2003 si informa che il trattamento dei dati forniti è finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente;

Il trattamento avverrà presso la sede camerale, anche con l'utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per la realizzazione delle suddette finalità, nel rispetto della normativa in materia e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirato l'operato di questa Camera di Commercio.

I dati saranno oggetto di diffusione nei casi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa attualmente vigenti in tema di pubblicità legale d'impresa, ovvero di accesso da parte di utenza indistinta a informazioni relative a posizioni contenute in albi elenchi ruoli e registri tenuti da questo Ente.

In relazione ai predetti trattamenti è possibile esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, tra cui, in particolare, il diritto di conoscere i dati personali registrati, ottenerne la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione e opporsi a trattamenti illegittimi.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, Cso XI Settembre 116.

Il sottoscritto _____ nato a _____
il residente in _____ Via _____ n. _____
in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore dell'impresa _____
_____ con sede in _____
via _____ n. _____

DICHIARA

che le sottoindicate merci sono state prodotte da questa impresa nello stabilimento ubicato in (*indicare nazione e località*) _____ e che le stesse sono state fabbricate con un procedimento idoneo a conferire l'origine non preferenziale (*indicare l'origine conferita*) _____ sulla base delle regole previste dal codice doganale comunitario:
